

GUIDA AI DIRITTI delle donne vittime di violenza di genere



MINISTERIO
DE IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE IGUALDAD
Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO



REDATTO DALLA DELEGAZIONE GOVERNATIVA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Aggiornata a maggio 2022

Nipo (numero identificativo pubblicazioni ufficiali) online: 048-21-177-9

INDICE

1. DIRITTI SPECIFICI DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE	5
1.1. Chi è vittima di violenza di genere?	6
1.2. Come si accredita una situazione di violenza di genere?	6
1.3. Diritto all'informazione	7
1.3.1. Servizio 016 di informazione e di consulenza legale	7
1.3.2. Sito web di risorse di sostegno e prevenzione per casi di violenza di genere	7
1.4. Diritto all'assistenza sociale completa	8
1.5. Diritto all'assistenza legale gratuita, immediata e specializzata	8
1.6. Diritti in materia di lavoro	9
1.6.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti	10
1.6.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti	10
1.7. Diritti in materia di previdenza sociale	11
1.7.1. Diritti in materia di contributi previdenziali	11
1.7.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali	11
1.8. Diritti in materia di occupazione e per l'inserimento lavorativo	13
1.8.1. Programma specifico per l'occupazione	13
1.8.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza di genere	13
1.8.3. Incentivi per le aziende che assumono vittime di violenza di genere	13
1.9. Diritti delle dipendenti pubbliche	13
1.10. Diritti economici	14
1.10.1. Aiuti economici specifici per donne vittime di violenza di genere con particolari difficoltà nell'ottenere un impiego	14
1.10.2. Reddito attivo di inserimento	15
1.10.3. Anticipi per mancato pagamento di assegni alimentari	15
1.10.4. Reddito minimo vitale	16
1.10.5. Priorità di accesso ad alloggi a regime protetto e case residenziali pubbliche per anziani	16
1.11. Diritto alla scolarizzazione immediata	17
1.12. Borse di studio e aiuti allo studio	17
1.13. Particolarità della registrazione per motivi di sicurezza	17
1.14. Diritto al cambio di cognome o di identità	18
2. DIRITTI DELLE DONNE STRANIERE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE	19
2.1. Situazione di soggiorno in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere	20
2.1.1. Donne straniere familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo	20
2.1.2. Donne straniere extracomunitarie: possono essere titolari di uno dei seguenti due tipi di permessi di soggiorno e lavoro specifici per motivi di violenza di genere	20
2.1.3. Il permesso di soggiorno temporaneo e lavoro come dipendente di cui è titolare la donna straniera sarà rinnovato alla scadenza in caso di risoluzione del contratto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro poiché vittima di violenza di genere	21
2.2. Protezione delle donne straniere in situazione irregolare vittime di violenza di genere	21
2.3. Diritto alla protezione internazionale	22
3. DIRITTI DELLE DONNE SPAGNOLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE	23

4. DIRITTI DELLE VITTIME DI CRIMINI SPETTANTI ANCHE ALLE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE	24
4.1. Diritti dello statuto delle vittime di crimini	25
4.2. Diritti alla presentazione di denuncia	25
4.3. Diritto alla richiesta di un ordine di protezione	26
4.4. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: costituirsi parte civile	27
4.5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: costituirsi parte civile	27
4.6. Diritto alla restituzione del bene, alla riparazione e al risarcimento del danno causato	28
4.7. Diritto alla ricezione di informazioni sui procedimenti giudiziari	28
4.8. Diritto alla protezione della dignità e della privacy della vittima nell'ambito dei procedimenti giudiziari legati alla violenza di genere	29
4.9. Aiuti per le vittime di crimini considerati di violenza di genere	29

DIRITTI SPECIFICI DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE **1**

La Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere (Gazzetta ufficiale spagnola n. 313, del 29 dicembre 2004) sancisce e garantisce alle donne che sono o sono state vittime di violenza di genere una serie di diritti, al fine di consentire loro di mettere fine alla relazione violenta e di recuperare il loro progetto di vita.

Questi diritti sono universali, nel senso che sono garantiti a tutte le donne che subiscono o che abbiano subito un qualsiasi atto di violenza di genere, a prescindere dalla loro provenienza, religione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

1.1. Chi è vittima di violenza di genere?

Art. 1 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Ai sensi della Legge organica 1/2004, si definisce vittima di violenza di genere la **donna che è oggetto di qualsiasi atto di violenza di carattere fisico o psicologico**, fra cui le **aggressioni alla libertà sessuale**, le **minacce**, la **coercizione** o la **privazione arbitraria di libertà**, esercitato su di lei **da una persona che è o è stata il suo coniuge** o da una persona che è o è stata a lei legata da una **relazione affettiva** simile, anche senza convivenza.

Questa forma di violenza contro le donne costituisce una **violazione dei diritti umani** ed esprime la **discriminazione**, la situazione di **disparità e le relazioni di potere** degli uomini nei confronti delle donne.

Inoltre, i figli e le figlie minorenni e i/le minori soggetti alla loro tutela e custodia sono vittime di tale violenza e la Legge organica 1/2004 riconosce loro una serie di diritti contemplati negli artt. 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 e nella 17^a Disposizione aggiuntiva.

La violenza di genere comprende inoltre (secondo la modifica apportata dalla Legge organica 8/2021 del 4 giugno, sulla protezione completa dei bambini e degli adolescenti contro la violenza) la violenza esercitata **su familiari o parenti minorenni** della donna da una persona che è o è stata il suo coniuge o da una persona che è o è stata a lei legata da una relazione affettiva simile, anche senza convivenza, con lo scopo di causare danno alla donna.

1.2. Come si accredita una situazione di violenza di genere?

Artt. 23, 26 e 27.3 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

In linea generale, la situazione di violenza di genere che dà luogo al riconoscimento dei diritti corrispondenti è accreditata mediante una **sentenza di condanna per un crimine di violenza di genere**, un **ordine di protezione** o qualsiasi altra **decisione giudiziaria che conceda una misura cautelare a favore della vittima**, oppure mediante un **rapporto del Pubblico ministero** indicante l'esistenza di prove che la richiedente è vittima di violenza di genere.

La situazione di violenza di genere può inoltre essere accreditata mediante il **rapporto dei servizi sociali**, dei **servizi specializzati** o dei **servizi di accoglienza** desinati alle vittime di violenza di genere dell'amministrazione pubblica competente; oppure mediante qualsiasi altro titolo, a condizione che sia previsto dalle disposizioni normative di carattere settoriale che disciplinano l'accesso a ciascun diritto e rimedio.

Per accreditare la situazione di violenza di genere ai sensi dell'art. 23 della Legge organica 1/2004, nell'ambito della Conferenza di settore sulla parità, tenutasi il 3 aprile 2019, è stata approvata una lista di servizi sociali, servizi specializzati o servizi di accoglienza destinati alle vittime di violenza di genere con la facoltà di accreditare la condizione di vittima di violenza di genere a fini amministrativi e per gli aiuti socio-lavorativi previsti dagli artt. 20 e 21 della Legge organica 1/2004. Così come un modello comune di accreditamento per le diverse amministrazioni autonome per procedere, in modo omogeneo, all'accREDITAMENTO amministrativo della condizione di vittima di violenza di genere.

Le informazioni relative a tale accreditamento sono disponibili sul [sito web della Delegazione governativa contro la violenza di genere](#).

1.3. Diritto all'informazione

Art. 18 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Il diritto di ricevere informazioni è garantito attraverso i mezzi seguenti:

1.3.1. Servizio 016 di informazione e di consulenza legale

- Servizio **gratuito e riservato** che offre **informazioni, consulenza legale e assistenza psicosociale immediata** per tutte le forme di **violenza contro le donne contemplate dalla convenzione di Istanbul**, fra cui, pertanto, la violenza di genere della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre.
- Il servizio è accessibile attraverso tre canali:
 - Tramite numero telefonico breve: **016**.
 - Tramite e-mail: **016-online@igualdad.gob.es**.
 - Tramite **WhatsApp** al numero **600 000 016**, esclusivo per WhatsApp in quanto non ammette chiamate telefoniche.
- Le **informazioni** e l'**assistenza psicosociale** immediata sono disponibili **24 ore** al giorno, **365 giorni** l'anno; la **consulenza legale** è disponibile **dalle 08:00 alle 22:00**, da lunedì a domenica.
- **Accessibile a persone con deficit dell'udito e/o del linguaggio** attraverso vari mezzi: mediante il numero telefonico **900 116 016**; servizio **Telesor** mediante il [sito web di Telesor](#), nel qual caso è necessaria la connessione a Internet; mediante telefono cellulare o tablet installando un'applicazione gratuita; servizio di video-interpretariato **SVIsual**; WhatsApp: 600 000 016; e-mail: **016-online@igualdad.gob.es**.
- Accessibile alle **persone straniere** mediante assistenza nelle seguenti lingue (oltre al castigliano e alle lingue co-ufficiali):
 - Telefono, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, in 53 lingue: castigliano, catalano, galiziano, basco, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, afgano, albanese, armeno, bambara, berbero, bosniaco, brasiliano, cantonese, ceco, coreano, danese, sloveno, farsi, finlandese, georgiano, greco, hindi, olandese, ungherese, italiano, giapponese, lituano, mandinka, norvegese, persiano, polacco, poulaar, serbo-croato, siriano, soninke, slovacco, sloveno, svedese, thai, taiwanese, tamazight, turco, ucraino, urdu, wolof.
 - E-mail e WhatsApp. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana: castigliano, catalano, basco, galiziano, valenciano, inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese mandarino, russo, arabo, rumeno, bulgaro, italiano.
- **Inoltro di chiamate** nei casi seguenti:
 - Le chiamate relative a situazioni di emergenza si inoltrano al numero **112**.
 - Le chiamate per informazioni di carattere generale su questioni relative alla parità delle donne si inoltrano all'**Istituto delle donne**.
 - Le chiamate per informazioni specifiche relative a una **Comunità Autonoma** si inoltrano al numero di telefono regionale pertinente.
 - Le chiamate realizzate da minorenni si inoltrano al numero di telefono della Fondazione **ANAR** di aiuto per bambini e adolescenti a rischio.

1.3.2. Sito web di risorse di sostegno e prevenzione per casi di violenza di genere

Sul sito web del Ministero per le Pari opportunità, nella sezione della Delegazione governativa contro la violenza di genere, è disponibile il seguente link: <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/home.htm>.

Permette di localizzare su **mappe interattive le diverse risorse** (di polizia, legali, di informazione, di assistenza, di consulenza, ecc.) che le autorità pubbliche e gli enti sociali hanno messo a disposizione dei cittadini e delle vittime di violenza di genere.

1.4. Diritto all'assistenza sociale completa

Art. 19 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Art. 156 del Codice civile nella formulazione della Legge 8/2021, del 2 giugno, che riforma la legislazione civile e processuale per sostenere le persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica

Le vittime di violenza di genere hanno il diritto all'assistenza sociale completa che include **servizi di assistenza sociale, di emergenza, di sostegno e accoglienza** e di recupero completo, che devono soddisfare i principi di assistenza permanente, intervento urgente, specializzazione della prestazione e multidisciplinarietà professionale. Lo scopo di questi servizi è quello di coprire le esigenze derivanti dalla situazione di violenza, ripristinare la situazione in cui la vittima si trovava prima di subirla o, quantomeno, mitigarne gli effetti.

Attraverso questi servizi, si consente inoltre che le donne:

- Ricevano consulenza sulle possibili modalità di intervento e sui loro diritti.
- Conoscano servizi a cui possono rivolgersi per richiedere assistenza materiale, medica, psicologia e sociale.
- Accedano alle diverse risorse di alloggio (emergenza, accoglienza provvisoria, centri sorvegliati, ecc.) dove la loro sicurezza è garantita e le loro esigenze di base sono assicurate.
- Recuperino la loro salute fisica e/o psicologica.
- Ottengano formazione, inserimento o re-inserimento professionale e ricevano sostegno psicosociale lungo tutto il percorso di recupero completo con lo scopo di evitare la vittimizzazione secondaria.

Il diritto all'assistenza sociale completa è riconosciuto anche ai/alle minorenni che vivono in contesti familiari dove avviene violenza di genere. I servizi sociali devono disporre di un numero sufficiente di posti dedicati ai/alle minorenni e di personale con esperienza specifica nella loro cura al fine di prevenire ed evitare in modo efficace situazioni che possano comportare danni psichici o fisici agli stessi.

Per la cura e l'assistenza psicologica di figli minorenni, una volta pronunciata una sentenza di condanna e finché la responsabilità penale non sia stata estinta o non sia stato avviato un procedimento penale contro uno dei genitori per un reato contro la vita, l'integrità fisica, la libertà, l'integrità morale o la libertà sessuale e l'indennità dei figli minorenni di entrambi i genitori, o per un reato contro l'altro genitore, il consenso di quest'ultimo è sufficiente per la cura e l'assistenza psicologica dei figli o delle figlie minorenni, informando in anticipo il genitore imputato. Ciò si applica anche, seppure non sia stata presentata alcuna denuncia preventiva, nel caso in cui la donna riceve assistenza in un servizio specializzato in violenza di genere, a condizione che un rapporto emesso da tale servizio accrediti tale situazione. Qualora l'assistenza dovesse essere fornita a figli e figlie maggiori sedici anni, il loro consenso esplicito è comunque richiesto.

L'organizzazione dei servizi per porre in applicazione questo diritto è di competenza delle Comunità autonome e delle città di Ceuta e Melilla, e delle Corporazioni locali.

A tal fine, il Protocollo di riferimento tra le Comunità autonome per il coordinamento delle loro reti di centri di accoglienza per le donne vittime di violenza di genere e dei loro figli e figlie (2014) facilita la mobilità delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli e figlie tra i centri di accoglienza delle diverse Comunità autonome, sia per motivi di sicurezza della donna o dei minori affidati, sia per promuovere il loro recupero sociale.

1.5. Diritto all'assistenza legale gratuita, immediata e specializzata

Art. 20 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Legge 1/1996, del 10 gennaio, sull'assistenza legale gratuita; Regio decreto 141/2021, del 9 marzo, che approva il Regolamento sull'assistenza giudiziaria gratuita

Le donne vittime di violenza di genere hanno diritto all'**assistenza legale gratuita**, indipendentemente dall'esistenza di risorse per il contenzioso, che le saranno fornite **immediatamente**, in quei processi giudiziari e procedimenti amministrativi causati direttamente o indirettamente dalla violenza subita.

Questo diritto si applica anche agli aventi diritto in caso di decesso della vittima, a condizione che non siano stati coinvolti negli eventi.

Ai fini della concessione del beneficio dell'assistenza legale, la condizione di vittima si acquisisce al momento della presentazione della denuncia o della querela, o dell'avvio del procedimento penale, e si mantiene per tutto il tempo in cui il procedimento penale rimane in vigore o quando, dopo la sua conclusione, è stata pronunciata una sentenza di condanna. Il beneficio del gratuito patrocinio si perde in caso di sentenza di assoluzione definitiva o di archiviazione definitiva del procedimento penale, senza l'obbligo di pagare le spese dei benefici goduti gratuitamente fino a quel momento.

Nei diversi procedimenti che possono essere avviati come conseguenza della condizione di vittima di genere, l'operatore del settore legale che assiste la vittima deve essere lo stesso, a condizione che questi garantisca debitamente il suo diritto alla difesa.

L'operatore legale nominato per la vittima è anche legalmente autorizzato a rappresentare la vittima nel procedimento fino alla nomina del Pubblico ministero, fintanto che la vittima non si sia costituita come parte civile. Fino ad allora, l'avvocato deve rispettare l'obbligo di fornire un indirizzo per le notifiche e le comunicazioni dei documenti.

Le vittime di violenza di genere possono comparire come parti civili in qualsiasi momento del procedimento, anche qualora ciò non permetta di riprendere o reiterare il procedimento già svolto prima della loro comparsa, né comportare una riduzione del diritto di difesa dell'imputato.

I rispettivi ordini degli avvocati devono avere un turno di servizio permanente specializzato nella fornitura di servizi di consulenza preventiva e di assistenza legale per le vittime di violenza di genere.

Il diritto all'assistenza legale gratuita include, tra gli altri, le seguenti prestazioni:

- **Consulenza e orientamento gratuiti** prima del processo e, in particolare, immediatamente prima della presentazione della denuncia.
- **Difesa e rappresentanza gratuita** da parte di un avvocato e procuratore legale in tutti i processi e i procedimenti amministrativi.
- **Inserimento gratuito di avvisi o editti**, nel corso del procedimento, nei giornali ufficiali.
- **Esenzione dal pagamento delle spese** processuali, così come dal pagamento dei depositi necessari per la presentazione di ricorsi.
- Assistenza gratuita di esperti nel processo da parte di personale tecnico assegnato agli organi giurisdizionali o, in mancanza di questo, da funzionari, enti o servizi tecnici dipendenti dalle autorità pubbliche.
- Ottenimento della gratuità o di una riduzione dell'80% dei diritti tariffari per i documenti notarili.

1.6. Diritti in materia di lavoro

Art. 21 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Il riconoscimento dei diritti in materia di lavoro alle donne vittime di violenza di genere ha come scopo quello di evitare che, a causa della violenza subita, lascino il mercato del lavoro. Per questo, i loro diritti sono riconosciuti al fine di **conciliare** il lavoro con la situazione di violenza di genere, la loro protezione è garantita qualora siano costrette a lasciare il loro lavoro, temporaneamente o permanentemente, e la loro **integrazione nel mercato del lavoro** è assicurata qualora non fossero già occupate.

1.6.1. Diritti delle lavoratrici dipendenti¹

Artt. 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 del testo consolidato della Legge sullo statuto dei lavoratori, approvato con Regio decreto legislativo 2/2015, del 23 ottobre
Legge 10/2021, del 9 luglio, sul lavoro a distanza

- Diritto alla **riduzione della giornata lavorativa** con riduzione proporzionale del salario o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, attraverso l'adattamento dell'orario di lavoro, l'applicazione dell'orario flessibile o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro utilizzate dall'azienda, affinché le donne pongano in applicazione la loro protezione o il loro diritto all'assistenza sociale completa. Questi diritti possono essere esercitati nei termini stabiliti per questi casi specifici nei contratti collettivi o negli accordi tra l'azienda e i rappresentanti legali dei lavoratori, o secondo l'accordo tra l'azienda e i lavoratori interessati.
- Diritto alla **mobilità geografica**: le donne che sono costrette a lasciare il loro posto di lavoro nella località in cui hanno prestato i loro servizi, per porre in applicazione la loro protezione o il loro diritto all'assistenza sociale completa, avranno il diritto di priorità nell'assumere un altro posto di lavoro, nello stesso gruppo professionale o categoria equivalente, che l'azienda abbia vacante in qualsiasi altro dei suoi stabilimenti. L'azienda riserverà il suo posto di lavoro per i primi 6 mesi.
- Diritto alla **sospensione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice che sia costretta a lasciare il suo posto di lavoro poiché vittima di violenza di genere, con riserva del posto di lavoro.
- Diritto alla **risoluzione del contratto di lavoro** per decisione della lavoratrice che sia costretta a lasciare il suo posto di lavoro in modo permanente poiché vittima di violenza di genere.
- Diritto di **eseguire** tutto o parte del **suo lavoro a distanza**, o smettere di farlo qualora questo fosse il sistema stabilito, purché in entrambi i casi questo tipo di prestazione sia compatibile con la posizione e le funzioni svolte dalla persona. Questi diritti potranno essere esercitati nei termini stabiliti per questi casi specifici nei contratti collettivi o negli accordi tra l'azienda e i rappresentanti legali dei lavoratori, o secondo l'accordo tra l'azienda e i lavoratori interessati.
- Si considerano **giustificate le assenze o la mancanza di puntualità** al lavoro dovute alla situazione fisica o psicologica derivante da violenza di genere, accreditate dai servizi di assistenza sociale o dai servizi sanitari, a seconda dei casi.
- **Annullamento della decisione di risoluzione del contratto** nel caso di lavoratrici vittime di violenza di genere in virtù dell'esercizio dei loro diritti di riduzione o riorganizzazione dell'orario di lavoro, di mobilità geografica, di cambio di luogo di lavoro o sospensione del rapporto di lavoro nei termini e nelle condizioni riconosciute dallo Statuto dei lavoratori.
- **Annullamento del licenziamento disciplinare** nel caso di lavoratrici vittime di violenza di genere in virtù dell'esercizio dei loro diritti di riduzione o riorganizzazione dell'orario di lavoro, di mobilità geografica, di cambio di luogo di lavoro o sospensione del rapporto di lavoro nei termini e nelle condizioni riconosciute dallo Statuto dei lavoratori.

1.6.2. Diritti delle lavoratrici autonome economicamente dipendenti

Legge 20/2007, del 20 luglio, che disciplina lo Statuto del lavoro autonomo

- Diritto all'**adattamento dell'orario di lavoro dell'attività**.
- Diritto alla **risoluzione del rapporto contrattuale**.
- La situazione di violenza di genere è considerata una causa giustificata per l'**interruzione dell'attività** da parte della lavoratrice.
- **Benefici nei contributi previdenziali** per le vittime di violenza di genere che sono inizialmente iscritte o che non sono state iscritte nei 2 anni immediatamente precedenti, a partire dalla data effettiva di iscrizione, al regime previdenziale speciale per lavoratori indipendenti e autonomi; e per le vittime di violenza di genere definite come lavoratrici autonome incluse nel regime speciale per lavoratori autonomi agricoli.

¹ I Contratti collettivi e gli Accordi aziendali possono prevedere dei miglioramenti riguardo questi diritti.

1.7. Diritti in materia di previdenza sociale

1.7.1. Diritti in materia di contributi previdenziali

- Il periodo di sospensione del contratto di lavoro con riserva del posto di lavoro previsto per le lavoratrici dipendenti è considerato come un periodo di contribuzione effettiva ai fini delle corrispondenti prestazioni di previdenza sociale per il pensionamento, l'invalidità permanente, il decesso e la sopravvivenza, la maternità, la disoccupazione e l'assistenza ai minori affetti da cancro o altre malattie gravi.

Art. 165.5 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre
 Disposizione aggiuntiva unica del Regio decreto 1335/2005, dell'11 novembre, che disciplina le prestazioni familiari di previdenza sociale

- Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per un periodo di sei mesi per le lavoratrici indipendenti o autonome che cessano la loro attività per porre in applicazione la loro protezione o il loro diritto all'assistenza sociale completa.

Art. 21.5 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
 Art. 329 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 23 ottobre

- Firma di un accordo speciale con la previdenza sociale per le lavoratrici vittime di violenza di genere che hanno ridotto il loro orario di lavoro con riduzione proporzionale del salario.

Ordine TAS/2865/2003, del 13 ottobre, che disciplina l'accordo speciale del sistema di previdenza sociale

1.7.2. Diritti in materia di prestazioni previdenziali

- Ai fini delle prestazioni di maternità e paternità, i periodi considerati come periodi di contribuzione effettiva per le lavoratrici dipendenti e indipendenti vittime di violenza di genere sono considerati come situazioni assimilabili a quella dell'iscrizione.

Regio decreto 295/2009, del 6 marzo, che disciplina le prestazioni economiche del sistema di previdenza sociale per la maternità, la paternità, i rischi durante la gravidanza e i rischi durante l'allattamento naturale

- Diritto alla **pensione anticipata** per motivi non imputabili al lavoratore per le donne che risolvano il loro contratto di lavoro poiché vittime di violenza di genere, e che soddisfano i requisiti.

Art. 207 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Diritto alla **pensione di reversibilità** in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio per le donne vittime di violenza di genere che, pur non avendo diritto agli assegni alimentari, possono dimostrare di possedere i requisiti.

Art. 220 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Interdizione dal ricevere la pensione di reversibilità per i condannati con sentenza definitiva per aver commesso un crimine intenzionale di omicidio in qualsiasi forma o di lesioni quando la vittima era il suo coniuge o ex-coniuge, o partner o ex-partner.

1a disposizione aggiuntiva della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
 Art. 231 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Interdizione dal godere del diritto dal supplemento di pensione contributiva per la riduzione del divario di genere ai padri che sono stati condannati per violenza contro le donne, nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, esercitata contro la madre, e ai padri che sono stati condannati per violenza contro i figli o le figlie.

Inoltre, il diritto al supplemento economico non è riconosciuto al padre che è stato privato della potestà genitoriale da una sentenza basata sull'inosservanza dei doveri inerenti alla potestà genitoriale o pronunciata in una causa penale o matrimoniale.

Regio decreto 3/2021 del 2 febbraio, che adotta misure per la riduzione del divario di genere e altre questioni in materia di previdenza sociale ed economica

- Diritti degli orfani:
 - **Pensione orfanile:** ne hanno diritto i figli e le figlie della donna deceduta, qualunque sia la natura della loro filiazione, a condizione che, al momento del decesso, siano minori di ventuno anni o siano inabili al lavoro, o siano minori di venticinque anni e non esercitino un lavoro remunerativo dipendente o autonomo, o quando il reddito ottenuto da tale lavoro è inferiore, su base annua, all'importo per il salario minimo interprofessionale in vigore, sempre su base annua, e che la donna sia iscritta o si trovi in una situazione assimilabile a quella dell'iscrizione, o fuori. Figlie e figli avranno diritto all'aumento previsto per i casi di orfanità assoluta, che raggiungerà il 70% della base normativa, a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi, su base annua, il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un dato momento.
 - **Prestazione per orfani:** ne hanno diritto i figli e le figlie delle donne decedute a causa della violenza contro le donne, nei termini definiti dalla legge o dagli strumenti internazionali ratificati dalla Spagna, a condizione che si trovino in circostanze paragonabili all'orfanità assoluta e non soddisfino i requisiti necessari per ricevere una pensione orfanile. I figli e le figlie possono beneficiare della prestazione per orfani a condizione che alla data del decesso abbiano meno di venticinque anni, non esercitino un lavoro remunerativo dipendente o autonomo, o quando il reddito ottenuto da tale lavoro è inferiore, su base annua, all'importo per il salario minimo interprofessionale in vigore, sempre su base annua. L'importo della prestazione per orfani sarà pari al 70% della base normativa, a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi, su base annua, il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore in un dato momento.

Art. 233 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

Legge 3/2019, del 1° marzo, sul miglioramento della situazione di orfanità dei figli e delle figlie delle vittime di violenza di genere e di altre forme di violenza contro le donne

- Per avere diritto all'indennità di disoccupazione, oltre a soddisfare i requisiti, una lavoratrice dipendente è considerata in una situazione legale di disoccupazione quando risolve o sospende volontariamente il suo contratto di lavoro poiché vittima di violenza di genere.

Art. 21.2 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
Art. 267 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere diritto alla protezione per cessazione di attività, oltre a soddisfare i requisiti, la lavoratrice autonoma è considerata in una situazione legale di cessazione di attività quando cessa la sua attività, temporaneamente o permanentemente, a causa della violenza di genere.

Artt. 331 e 332 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

- Per avere diritto alla protezione per cessazione di attività, oltre a soddisfare i requisiti, le lavoratrici appartenenti a una cooperativa di lavoro associato sono considerate in una situazione legale di cessazione di attività quando cessano la loro attività, temporaneamente o permanentemente, a causa della violenza di genere.

Art. 334 del testo consolidato della Legge generale sulla previdenza sociale, approvato con Regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre

1.8. Diritti in materia di occupazione e per l'inserimento lavorativo

1.8.1. Programma specifico per l'occupazione

Art. 22 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
Regio decreto 1917/2008, del 21 novembre, che approva il programma di inserimento socio-lavorativo per le donne vittime di violenza di genere

Il programma di inserimento socio-lavorativo per le donne vittime di violenza di genere, registrate come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego, include le seguenti misure:

- Percorso di **inserimento socio-lavorativo**, personalizzato e realizzato da personale specializzato.
- **Programma di formazione specifico** per promuovere l'inserimento socio-lavorativo come dipendente.
- Incentivi per incoraggiare l'**inizio di una nuova attività** autonoma.
- **Incentivi per le aziende** che assumono vittime della violenza di genere.
- Incentivi per facilitare la **mobilità geografica**.
- Incentivi per **compensare le differenze salariali**.
- **Accordi con le aziende** per facilitare l'assunzione di donne vittime di violenza di genere e la loro mobilità geografica.

1.8.2. Contratto interinale per la sostituzione delle lavoratrici vittime di violenza di genere

Art. 21.3 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

Le aziende che formalizzano contratti interinali per sostituire le lavoratrici vittime di violenza di genere, che hanno sospeso il loro contratto di lavoro o hanno esercitato il loro diritto alla mobilità geografica o al cambio di luogo di lavoro, hanno diritto a un abbuono sulla quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali.

1.8.3. Incentivi per le aziende che assumono vittime di violenza di genere

Legge 43/2006 del 29 dicembre, per il miglioramento della crescita e dell'occupazione
Prima disposizione finale del Regio Decreto 1917/2008 del 21 novembre

Le aziende che assumono donne vittime di violenza di genere hanno diritto ad abbuoni sulla quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali, che variano a seconda che il contratto sia permanente o temporaneo.

1.9. Diritti delle dipendenti pubbliche

Artt. da 24 a 26 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
Regio decreto legislativo 5/2015, del 30 ottobre, che approva il testo consolidato della Legge sullo statuto di base del dipendente pubblico

Le dipendenti pubbliche al servizio delle seguenti pubbliche amministrazioni: Amministrazione generale dello Stato, Amministrazioni delle Comunità autonome e delle città di Ceuta e Melilla, Amministrazioni degli enti locali, organismi pubblici, agenzie e altri enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria, legati o dipendenti da una qualsiasi delle amministrazioni pubbliche, e università pubbliche, hanno i seguenti diritti:

- **Congedo per motivi di violenza di genere contro le dipendenti pubbliche:** l'assenza dal lavoro delle dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere, totale o parziale, è considerata giustificata per il tempo e alle condizioni stabilite dai servizi di assistenza sociale o sanitaria, a seconda dei casi.

Le dipendenti pubbliche vittime di violenza, al fine di porre in applicazione la loro protezione o il loro diritto ad un'assistenza sociale completa, hanno **diritto ad una riduzione della giornata lavorativa** con una riduzione proporzionale

della retribuzione, o alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, attraverso l'adattamento dell'orario, l'applicazione di orari flessibili o altre forme di organizzazione dell'orario di lavoro che possano essere applicabili, alle condizioni stabilite per questi casi dall'amministrazione pubblica competente in ogni caso.

- **Mobilità dovuta alla violenza di genere:** le donne vittime di violenza di genere che sono costrette a lasciare il posto di lavoro nella località in cui hanno prestato i loro servizi, per porre in applicazione la loro protezione o il loro diritto all'assistenza sociale completa, hanno il diritto di trasferirsi ad un altro posto di lavoro all'interno del proprio corpo, scala o categoria professionale, con caratteristiche simili, senza che sia necessario che ci sia un posto vacante da coprire. La procedura di mobilità è regolata nella Risoluzione del 25 novembre 2015, della Segreteria di Stato per le amministrazioni pubbliche, che stabilisce la procedura di mobilità per le dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere nell'Amministrazione generale dello Stato, così come negli organismi, agenzie e altri enti pubblici annessi o dipendenti dalla stessa. Con la Risoluzione del 16 novembre 2018, della Segreteria di Stato per la funzione pubblica, viene pubblicato l'Accordo della Conferenza di settore dell'amministrazione pubblica, che approva l'Accordo per favorire la mobilità interamministrativa delle dipendenti pubbliche vittime di violenza di genere.
- **Congedo a causa di violenza di genere:** le dipendenti pubbliche che sono vittime di violenza di genere, al fine di porre in applicazione la loro protezione o il loro diritto all'assistenza sociale completa, hanno il diritto di chiedere un congedo senza dover aver prestato un periodo minimo di servizio precedente e senza dover prestare servizio per un certo periodo di tempo.

I diritti di altri tipi di personale sono stabiliti nella legislazione specifica di riferimento, come è il caso, tra gli altri, del personale docente, del personale statutario dei servizi sanitari o dei dipendenti pubblici al servizio dell'amministrazione giudiziaria.

1.10. Diritti economici

1.10.1. Aiuti economici specifici per donne vittime di violenza di genere con particolari difficoltà nell'ottenere un impiego

Art. 27 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere e Regio decreto 1452/2005, del 2 dicembre. I regolamenti relativi alla procedura di rilascio sono quelli approvati dalla Comunità Autonoma o dalla Città Autonoma in cui si richiede l'aiuto

Si tratta di aiuti finanziari rivolti alle donne vittime di violenza di genere che soddisfano i seguenti requisiti:

- Mancanza di reddito che, su base mensile, supera il 75% del salario minimo interprofessionale in vigore, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- Difficoltà particolari nell'ottenere un impiego a causa della loro età, della mancanza di formazione generale o specializzata o della loro situazione sociale, come accreditato da un rapporto emesso dal servizio pubblico per l'impiego pertinente.

Questi aiuti economici sono versati in un'unica soluzione e il loro importo, calcolato sulla base di un certo numero di mensilità dell'indennità di disoccupazione corrispondente, varia qualora la donna abbia o meno dei familiari a carico e la donna e/o i suoi familiari a carico abbiano o meno un grado di invalidità riconosciuto.

Questi aiuti sono compatibili con quelli previsti dalla Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sugli Aiuti e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e crimini contro la libertà sessuale, così come con qualsiasi altro aiuto economico regionale o locale concesso a causa della situazione di violenza di genere.

D'altra parte, sono incompatibili con altri aiuti che hanno lo stesso scopo, così come con la partecipazione al programma di Reddito attivo di inserimento.

Questo non è in nessun caso considerato come reddito o reddito calcolabile ai fini della percezione di pensioni non contributive.

1.10.2. Reddito attivo di inserimento

Regio Decreto 1369/2006 del 24 novembre, che disciplina il programma di reddito attivo per l'inserimento per disoccupati con particolari esigenze economiche e difficoltà a trovare impiego

Si tratta di un **aiuto economico** che viene riconosciuto ai **disoccupati** inseriti nel cosiddetto "**Programma di reddito di inserimento attivo**", attraverso il quale si realizzano azioni volte ad aumentare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

Per essere inclusa nel programma di reddito di inserimento attivo e per essere beneficiaria di questo aiuto economico, la donna vittima di violenza di genere deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Accreditarsi come vittima di violenza di genere.
- Essere registrata come persona in cerca di lavoro, ma senza dover essere stata registrata come persona in cerca di lavoro per 12 mesi ininterrottamente.
- Non vivere con l'aggressore.
- Avere meno di 65 anni, ma senza dover avere 45 anni o più.
- Non avere un reddito proprio, di qualsiasi tipo, superiore, su base mensile, al 75% del salario minimo interprofessionale in vigore, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari.
- Può essere beneficiaria di un nuovo programma di reddito attivo di inserimento anche qualora fosse stata beneficiaria di un altro programma nei 365 giorni prima della data della richiesta.

L'importo del reddito attivo di inserimento è l'80% dell'Indicatore di reddito pubblico a effetti multipli (IPREM) mensile in vigore in un dato momento.

Include altresì un pagamento supplementare una tantum qualora la donna sia stata costretta a cambiare residenza a causa delle sue circostanze di violenza di genere nei 12 mesi precedenti alla richiesta di ammissione al programma o durante la sua permanenza nel programma, per un importo equivalente a tre mensilità di reddito attivo di inserimento.

1.10.3. Anticipi per mancato pagamento di assegni alimentari

Regio decreto 1618/2007, del 7 dicembre, sull'organizzazione e funzionamento del Fondo di garanzia per il pagamento degli assegni di mantenimento

Il **Fondo di garanzia per il pagamento degli assegni** di mantenimento garantisce il pagamento degli assegni di mantenimento riconosciuti e non pagati, stabiliti in un accordo approvato da un giudice o in una decisione giudiziaria in processi di separazione, divorzio, dichiarazione di annullamento del matrimonio, affido o mantenimento, attraverso il pagamento di un importo che avrà valore di anticipo.

I beneficiari degli anticipi sono, a carattere generale, i figli aventi diritto agli assegni di mantenimento riconosciuti da un giudice e non pagati, che fanno parte di un nucleo familiare le cui risorse economiche e di reddito, calcolate su base annuale e per tutti i concetti, non superano l'importo risultante dalla moltiplicazione dell'importo annuale dell'Indicatore di reddito pubblico a effetti multipli (IPREM), in vigore al momento della richiesta dell'anticipo, per il coefficiente applicabile in base al numero di figli minori che compongono il nucleo familiare.

I beneficiari hanno diritto a un anticipo dell'importo mensile stabilito da un giudice per il pagamento degli assegni di mantenimento, con un limite di 100 euro mensili, che può essere ricevuto per un periodo massimo di diciotto mesi.

Nel caso in cui la persona che ha la custodia dei minori (che è quella che chiede e riceve l'anticipo) sia vittima di violenza di genere, si intende che esiste una situazione di necessità urgente di riconoscere gli anticipi del Fondo, per cui si avvia la procedura d'urgenza, che implica che il periodo per risolvere e notificare la richiesta sarà di due mesi.

1.10.4. Reddito minimo vitale

Regio decreto-legge 20/2020 del 29 maggio, che stabilisce il reddito minimo vitale

Le donne vittime di violenza di genere possono essere beneficiarie del reddito minimo vitale (IMV), che mira a **prevenire il rischio di povertà e di esclusione sociale** delle persone che vivono sole o integrate in un'unità di convivenza e mancano di risorse economiche di base per coprire i loro bisogni fondamentali, quando soddisfano i requisiti, sebbene:

- Non sarà richiesto loro di soddisfare il requisito di età (a carattere generale, l'IMV è destinato a persone di almeno 23 anni), ma solo di essere maggiorenni.
- Non sono tenute ad essere unite in matrimonio o in un'unione civile.
- Non è loro richiesto di far parte di un'altra unità di convivenza. Inoltre, si considera come unità di convivenza quella composta da una persona vittima di violenza di genere che abbia lasciato la sua residenza abituale insieme ai suoi/alle sue figlie/figli o minori in custodia a scopo di adozione o affidamento familiare permanente, e dai suoi familiari fino al secondo grado di parentela per sangue, affinità o adozione.
- Non sarà richiesto loro di essere residenti in Spagna al momento di accreditare la situazione di violenza di genere attraverso uno dei mezzi stabiliti nell'art. 23 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre.

1.10.5. Priorità di accesso ad alloggi a regime protetto e case residenziali pubbliche per anziani

Art. 28 della Legge organica 1/2004 del 28 dicembre sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
 Legge 1/2013 del 14 maggio sulle misure di rinforzo della protezione ai debitori ipotecari, ristrutturazione del debito e locazione sociale
 Regio Decreto 42/2022 del 18 gennaio, che regola il Buono Affitto Giovani e il Piano Statale per l'accesso agli alloggi 2022-2025.

Le donne vittime di violenza di genere costituiscono una collettività avente diritto a una protezione privilegiata nell'accesso all'alloggio:

- Possibilità di beneficiare della sospensione degli sfratti su abitazioni abituali, concordati in un processo di pignoramento giudiziale o extragiudiziale.
- Possibilità di accesso al [Fondo Sociale per gli Alloggi](#).
- Hanno considerazione di beneficiarie degli aiuti previsti dal [Piano Statale per gli Alloggi \(BOE\)](#).
 - Programma di aiuto alle vittime di violenza di genere, persone oggetto di sfratto dalla loro abitazione abituali, persone senza dimora e altre persone particolarmente vulnerabili):
 - Potranno essere considerate beneficiarie le persone vittima di violenza di genere, vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale o vittima di violenza sessuale
 - Non potranno essere considerate beneficiarie le persone che dispongono di un'abitazione in proprietà o in regime di usufrutto che possono occupare dopo l'accreditamento della condizione di vittima di violenza di genere, vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale o vittima di violenza sessuale
 - Potranno essere considerate beneficiarie le pubbliche amministrazioni, società commerciali con partecipazione maggioritaria delle varie amministrazioni pubbliche, enti di pubblica utilità, aziende pubbliche ed enti di beneficenza, di economia collaborativa e simili, sempre non a scopo di lucro, il cui oggetto sia fornire una soluzione abitativa alle persone vittima di violenza di genere, vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale o vittima di violenza sessuale
 - Programma di aiuto alle persone giovani e contributo alla sfida demografica; prevede condizioni più vantaggiose per le persone che sono figli o figlie di vittime di violenza di genere
 - Programma di aiuto per le vittime di violenza di genere, per fornire loro una soluzione abitativa immediata. Le Comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla metteranno a disposizione della beneficiaria un'abitazione di proprietà pubblica o ceduta in uso a un'amministrazione pubblica, sebbene rimanga di proprietà

privata, adatta alla sua situazione in termini di dimensioni, servizi e ubicazione, da occupare in affitto o cessione d'uso, o in qualsiasi regime di occupazione temporanea consentito dalla legge. Qualora questo tipo di alloggio non sia disponibile, l'aiuto può essere applicato a un'abitazione idonea di proprietà privata o a qualsiasi alloggio o struttura residenziale che possa essere occupata dalle beneficiarie, secondo gli stessi regimi.

1.11. Diritto alla scolarizzazione immediata

Artt. 5 e 17a disposizione aggiuntiva della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere

I figli e le figlie delle vittime di violenza di genere interessati da un cambio di residenza derivante dagli atti di violenza di genere hanno diritto alla **scolarizzazione immediata nel nuovo luogo di residenza**.

1.12. Borse di studio e aiuti allo studio

Regio decreto 688/2020 del 21 luglio, che stabilisce le soglie di reddito e patrimonio familiare e gli importi delle borse di studio e degli aiuti allo studio per l'anno accademico 2020-2021 e che modifica parzialmente il Regio Decreto 1721/2007 del 21 dicembre, che stabilisce il sistema di borse di studio e aiuti allo studio personalizzati

Si offre un trattamento specifico ai richiedenti di borse di studio che accreditano la condizione di vittime di violenza di genere, dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021, e/o ai loro figli e figlie minori di ventitré anni e che presentano richiesta per tali borse di studio e aiuti allo studio, a condizione che soddisfino tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, la borsa di base, o borsa di iscrizione a seconda dei casi, l'importo fisso legato al reddito, l'importo fisso legato alla residenza e l'importo variabile risultante dall'applicazione della formula, senza applicare i requisiti stabiliti in relazione al carico didattico superato nell'anno accademico 2019-2020 né il limite del numero di anni come borsista, o l'obbligo di superare una certa percentuale di crediti, materie, moduli o il loro equivalente in ore nell'anno accademico 2020-2021 per cui hanno ottenuto la borsa di studio.

1.13. Particolarità della registrazione per motivi di sicurezza

Risoluzione del 2 dicembre 2020, della Presidenza dell'Istituto nazionale di statistica e della Direzione generale per la cooperazione regionale e locale, che modifica la Risoluzione del 17 febbraio 2020, della Presidenza dell'Istituto nazionale di statistica e della Direzione generale per la cooperazione regionale e locale, che impartisce istruzioni tecniche alle amministrazioni comunali sulla gestione dell'anagrafe comunale

Le vittime di violenza di genere che risiedono o si trovano sotto la protezione della rete di risorse di assistenza sociale completa, come appartamenti sorvegliati, case famiglia o altre risorse della suddetta rete, qualora non possano registrarsi all'indirizzo effettivo per motivi di sicurezza, la registrazione può essere realizzata presso un luogo determinato dai servizi sociali del comune in cui risiedono effettivamente (che può essere la sede di un'istituzione sociale o i servizi sociali di qualsiasi amministrazione pubblica domiciliata nel territorio comunale, o qualsiasi altro indirizzo da loro indicato, sempre all'interno del suddetto comune) dopo la valutazione tecnica pertinente, e devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Che i servizi sociali e l'istituzione sociale di riferimento siano integrati nella struttura organica di qualsiasi amministrazione pubblica o sotto il suo coordinamento e supervisione.
- Che i responsabili di questi servizi sociali facciano un rapporto sulla residenza abituale nel comune delle persone che intendono registrare.
- Che i servizi sociali indichino l'indirizzo che deve apparire nella registrazione all'anagrafe con riferimento allo stradario comunale e si impegnino a cercare di avvisare la persona quando si riceve una comunicazione da una pubblica amministrazione a quell'indirizzo.

1.14. Diritto al cambio di cognome o di identità

Legge 20/2011, del 21 luglio, del Registro Civile, modificata dalla Legge 6/2021, del 28 aprile

Per le vittime di violenza di genere o i loro discendenti che siano o siano stati integrati nel nucleo familiare di convivenza, l'ufficiale del Registro civile può autorizzare il cambio di cognome senza essere tenute a rispettare i requisiti previsti a carattere generale (cioè senza la necessità di rispettare i requisiti per cui il cognome nella forma proposta costituisca una situazione di fatto, essendo usato abitualmente dalla persona interessata; che il cognome o i cognomi che si vogliono unire o modificare appartengano legittimamente al richiedente; che i cognomi risultanti dal cambio non provengano dalla stessa stirpe), secondo la procedura determinata da un regolamento.

In questi casi, il cambio totale d'identità può essere autorizzato per motivi d'urgenza o di sicurezza, senza che sia necessario soddisfare i requisiti generali previsti, secondo la procedura che determinata dal regolamento.

DIRITTI DELLE DONNE STRANIERE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 2

2.1. Situazione di soggiorno in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere

Art. 17.1 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
 Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale
 Regolamento della legge organica 4/2000, approvato con Regio decreto 557/2011, del 20 aprile
 Regio decreto 240/2007, del 16 febbraio, sull'ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo

La situazione di soggiorno in Spagna delle donne straniere vittime di violenza di genere include le seguenti possibilità:

2.1.1. Donne straniere familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Art. 9.4 del Regio decreto 240/2007, del 16 febbraio, sull'ingresso, la libera circolazione e il soggiorno in Spagna dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Per conservare il diritto di soggiorno in caso di annullamento del matrimonio, divorzio o cancellazione della registrazione come unione registrata, la donna che non è cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo dovrà dimostrare di essere stata vittima di violenza di genere durante il matrimonio o l'unione registrata; tale circostanza è considerata accreditata in maniera provvisoria, qualora esista un ordine di protezione a suo favore o un rapporto del Pubblico ministero che indichi l'esistenza di prove di violenza di genere, e in maniera definitiva, qualora fosse presente una decisione giudiziaria dalla quale si possa dedurre l'esistenza delle circostanze denunciate.

2.1.2. Donne straniere extracomunitarie: possono essere titolari di uno dei seguenti due tipi di permessi di soggiorno e lavoro specifici per motivi di violenza di genere:

- Permesso di soggiorno e lavoro indipendente per le donne straniere **ricongiunte con il loro coniuge o partner**:

Art. 19.2 della Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale

Art. 59.2 del Regolamento della legge organica 4/2000, approvato con Regio decreto 557/2011, del 20 aprile

- Ottenimento del permesso qualora si pronunci un ordine a favore della donna o, in mancanza di questo, qualora esista un rapporto del Pubblico ministero indicante l'esistenza di prove di violenza di genere.
- Durata del permesso: 5 anni.

- Permesso di soggiorno temporaneo e di lavoro per **circostanze eccezionali** di donne straniere in situazione di irregolarità:

Art. 31 bis della Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale

Artt. da 131 a 134 del Regolamento della legge organica 4/2000, approvato con Regio decreto 557/2011, del 20 aprile

- Richiesta del permesso dal momento in cui sia stato pronunciato un ordine di protezione a favore della donna o sia stato emesso un rapporto del Pubblico ministero in cui si valuta l'esistenza di prove di violenza di genere. Concessione del permesso qualora il procedimento penale si concluda con una sentenza di condanna o con una decisione giudiziaria da cui si deduce che la donna è stata vittima di violenza di genere, compresa l'archiviazione del caso per l'irreperibilità dell'accusato o l'archiviazione provvisoria per l'espulsione del denunciato.
- Durata del permesso: 5 anni. Tuttavia, nel corso di questi 5 anni, la donna può avere accesso, su richiesta, al permesso di soggiorno di lungo periodo, per il quale si terrà conto del tempo durante il quale è stata titolare di un permesso provvisorio di soggiorno temporaneo e di lavoro.
- Permesso di soggiorno per circostanze eccezionali a favore dei suoi figli minorenni o portatori di handicap e oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, o permesso di soggiorno e lavoro nel caso in cui siano maggiori di 16 anni e si trovino in Spagna al momento della denuncia: richiesta da parte della donna straniera nel momento in

cui richiede il permesso di soggiorno temporaneo e lavoro per circostanze eccezionali, o in qualsiasi altro momento successivo durante il procedimento penale. La concessione e la durata seguono gli stessi termini del permesso di soggiorno temporaneo e di lavoro per circostanze eccezionali di donne straniere in situazione di irregolarità.

- L'autorità amministrativa competente alla concessione di tale permesso per circostanze eccezionali rilascerà permesso provvisorio di soggiorno e di lavoro a favore della donna straniera e, se del caso, un permesso di soggiorno o di soggiorno e lavoro a favore dei suoi figli minorenni o portatori di handicap e oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, che si trovano in Spagna al momento della denuncia. Questi permessi provvisori termineranno qualora venga concesso il permesso per circostanze eccezionali o venga definitivamente rifiutato.
- Una volta concesso il permesso provvisorio di soggiorno e lavoro, la donna straniera può accedere a diversi diritti, quali:
 - Il **reddito attivo di inserimento**, a cui hanno diritto le donne straniere che risiedono legalmente in Spagna e soddisfano il resto dei requisiti.
 - Gli **aiuti economici di cui all'art. 27 della Legge organica 1/2004**, a cui hanno diritto le donne straniere vittime di violenza di genere che possiedono un permesso di soggiorno e lavoro in Spagna e soddisfano il resto dei requisiti.

2.1.3. Il permesso di soggiorno temporaneo e lavoro come dipendente di cui è titolare la donna straniera sarà rinnovato alla scadenza in caso di risoluzione del contratto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro poiché vittima di violenza di genere

Art. 38.6 della Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale

2.2. Protezione delle donne straniere in situazione irregolare vittime di violenza di genere

Art. 31 bis della Legge organica 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e le libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale
Artt. da 131 a 134 del Regolamento della legge organica 4/2000, approvato con Regio decreto 557/2011, del 20 aprile

- Qualora nel denunciare una situazione di violenza di genere venisse alla luce la situazione irregolare della donna straniera:
 - Non sarà avviata la procedura amministrativa sanzionatoria per essere irregolarmente nel territorio spagnolo (infrazione grave).
 - La procedura amministrativa sanzionatoria che era stata avviata per la commissione di tale infrazione prima della denuncia o, se del caso, l'esecuzione di eventuali ordini di espulsione o rimpatrio che siano stati concordati, saranno sospesi.
- Dopo la conclusione del procedimento penale:
 - Con una sentenza di condanna o con una decisione giudiziaria dalla quale si deduca che la donna è stata vittima di violenza di genere, compresa l'archiviazione del caso per irreperibilità dell'imputato o l'archiviazione provvisoria per l'espulsione del denunciato, alla donna straniera sarà concesso il permesso di soggiorno temporaneo e lavoro per circostanze eccezionali e, se del caso, i permessi richiesti a favore dei figli minorenni o portatori di handicap e oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni.
 - Con una sentenza di non condanna o con una decisione dalla quale non si possa dedurre la situazione di violenza di genere, alla donna straniera sarà negato il permesso di soggiorno temporaneo e lavoro per circostanze eccezionali e, se del caso, i permessi richiesti a favore dei figli minorenni o portatori di handicap e oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni. Inoltre, il permesso provvisorio di soggiorno e lavoro concesso alla donna straniera e, se del caso, i permessi provvisori concessi ai suoi figli minorenni o portatori di handicap e oggettivamente incapaci di provvedere ai propri bisogni, perderanno la loro efficacia. Infine, la procedura amministrativa sanzionatoria per soggiorno illegale in territorio spagnolo sarà avviata o continuata.

2.3. Diritto alla protezione internazionale

Legge 12/2009, del 30 ottobre, che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria

- **Diritto di asilo.** Lo status di rifugiata sarà riconosciuto alla donna che, per il timore fondato di persecuzione basata sul genere, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, nonché a un'apolide che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale, non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno per gli stessi motivi. In questo senso, la persecuzione basata sul genere può includere la violenza del partner o dall'ex partner e altre forme di violenza contro le donne, come la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza sessuale o il traffico di donne e ragazze a scopo di sfruttamento sessuale, a condizione che, in ogni caso, gli altri requisiti per il riconoscimento del diritto d'asilo siano soddisfatti.
 - Per il riconoscimento del diritto d'asilo, il timore fondato della donna di essere vittima di persecuzione deve essere basato su atti di persecuzione gravi e sotto forma di violenza fisica o mentale, compresi gli atti di violenza sessuale.
 - Nel valutare i motivi di persecuzione, dovranno essere valutate le circostanze prevalenti nel paese d'origine in relazione alla situazione del particolare gruppo sociale, in questo caso le donne.
- **Protezione sussidiaria.** La protezione sussidiaria sarà concessa alle donne straniere o apolide che, senza soddisfare i requisiti per ottenere l'asilo, corrono un rischio reale di subire un danno grave in caso di ritorno nel loro paese d'origine o nel loro paese di precedente residenza nel caso delle donne apolide. Il danno grave che dà luogo alla protezione sussidiaria consiste in uno qualsiasi dei seguenti casi:
 - Pena di morte
 - Tortura o trattamenti inumani o degradanti
 - Gravi minacce alla vita o all'integrità dei civili in situazioni di conflitto.

DIRITTI DELLE DONNE SPAGNOLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE **3**

Quando le donne spagnole che vivono all'estero subiscono violenza di genere, possono trovarsi in una **situazione particolarmente vulnerabile** a causa di barriere linguistiche e culturali, mancanza di reti sociali o mancanza di conoscenza delle risorse disponibili nel paese. Pertanto, all'obbligo delle autorità pubbliche in materia di informazione, assistenza e protezione delle donne vittime di violenza di genere, si aggiunge **l'obbligo generale di proteggere i cittadini spagnoli e le cittadine spagnole all'estero**.

Il Protocollo firmato l'8 ottobre 2015 dagli allora Ministri degli affari esteri, dell'Unione europea e della cooperazione, del lavoro, delle migrazioni e della sicurezza sociale, e della presidenza, dei rapporti con il Parlamento e della parità, mira a stabilire un **quadro comune di collaborazione** per articolare lo svolgimento delle funzioni in materia di violenza di genere, per prevenire e affrontare situazioni di violenza di genere fornendo informazioni sulle risorse disponibili nel paese di residenza, e facilitando la protezione e il ritorno delle donne vittime di violenza di genere e, se del caso, dei loro figli e figlie quando la situazione lo richiede, all'interno del quadro normativo vigente.

Le ambasciate e i consolati spagnoli e i ministeri del lavoro, delle migrazioni e della sicurezza sociale forniranno alle donne spagnole **informazioni su come contattare le risorse specializzate** per le vittime di violenza di genere **disponibili nel paese in cui risiedono**, così come indicazioni sulle risorse mediche, educative e legali che le autorità locali mettono a loro disposizione in situazioni di violenza di genere.

Da parte sua, la Delegazione del governo contro la violenza di genere, in caso di ritorno della donna, si coordinerà con le Comunità autonome per garantire alle donne i diritti riconosciuti dalla legislazione spagnola e per facilitare la loro integrazione sociale.

La protezione degli interessi dei minori di nazionalità spagnola che si trovano all'estero è di competenza delle **ambasciate e degli uffici consolari spagnoli** all'estero e, in caso di ritorno in Spagna, del Ministero degli affari esteri, Unione europea e cooperazione, attraverso la Direzione generale degli affari consolari e spagnoli all'estero, e il Ministero dei diritti sociali e Agenda 2030, attraverso la Direzione generale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, coordineranno le loro azioni, conformemente alla Legge organica 8/2021, del 4 giugno, sulla protezione completa dell'infanzia e dell'adolescenza contro la violenza.

DIRITTI DELLE VITTIME DI CRIMINI SPETTANTI ANCHE ALLE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE **4**

Oltre ai diritti specifici che la Legge organica 1/2004 riconosce alle donne che subiscono o hanno subito violenza di genere, tali donne godono altresì dei diritti riconosciuti alle vittime di crimini, che includono i seguenti:

4.1. Diritti dello statuto delle vittime di crimini

Legge 4/2015, del 27 aprile, sullo statuto delle vittime di crimini

Le vittime di violenza di genere possono accedere al **catalogo generale dei diritti** giudiziari ed extra-giudiziali stabiliti nello **Statuto delle vittime di crimini**. Il coniuge della vittima diretta del crimine o la persona che è stata a lei unita da una relazione affettiva analoga non sarà considerato vittima indiretta del crimine quando è riconosciuto come il responsabile degli atti.

Alcuni di questi diritti sono:

- **Diritto all'informazione** dal primo contatto con le autorità competenti, compreso il momento precedente alla presentazione della denuncia.
- Diritto, al momento della presentazione della denuncia, di **ottenere una copia della denuncia**, debitamente certificata e, se del caso, una traduzione scritta della copia della stessa.
- La notifica di alcune decisioni senza bisogno di richiesta, affinché siano informate sull'incarcerazione dell'indagato, imputato o condannato: le decisioni che concordano la detenzione o la successiva liberazione del reo, così come l'eventuale fuga dello stesso; le decisioni che concordano l'adozione di misure cautelari personali o che modificano quelle già concordate, qualora avessero come scopo quello di garantire la sicurezza della vittima.
- Diritto di **accedere, in modo gratuito e riservato, ai servizi di assistenza e sostegno** forniti dalle amministrazioni pubbliche, così come a quelli forniti dagli uffici di assistenza alle vittime. Questi uffici svolgeranno le seguenti funzioni, tra le altre:
 - **Sostegno emotivo** per le vittime e assistenza terapeutica per le vittime che ne hanno bisogno, garantendo un'adeguata assistenza psicologica per superare le conseguenze traumatiche del crimine.
 - **Valutazione e consulenza sui bisogni della vittima** e su come prevenire ed evitare le conseguenze della vittimizzazione primaria, ripetuta e secondaria, dell'intimidazione e della ritorsione.
 - Sviluppo di un **piano di sostegno psicologico** per le vittime vulnerabili e nei casi in cui viene applicato un ordine di protezione.
 - **Informazioni sui servizi specializzati disponibili** che possono assistere la vittima, in considerazione delle sue circostanze personali e della natura del crimine di cui può essere stata vittima.
 - **Accompagnamento della vittima** durante tutto il processo.
 - Ricezione della notifica delle decisioni di cui all'art. 7.1 dello Statuto delle vittime di crimini (la sentenza, le decisioni che adottano misure cautelari, ecc.), e realizzazione di azioni di informazione e assistenza che possono essere necessarie.
- Diritto di esercitare l'azione penale e l'azione civile in conformità con le disposizioni del Codice di procedura penale. Possono partecipare all'esecuzione, attraverso la presentazione di ricorsi contro certe decisioni giudiziarie, anche qualora non siano stati parte in causa:
 - L'ordinanza con la quale Magistrato di Sorveglianza autorizza l'eventuale classificazione del detenuto in terzo grado prima dell'estinzione della metà della pena.
 - L'ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza concorda che i benefici penitenziari, il congedo, la classificazione in terzo grado e il calcolo del tempo per la libertà condizionale si riferiscono al limite per scontare la pena, e non alla somma delle pene imposte.
 - L'ordinanza che concede la libertà condizionale al condannato.

4.2. Diritti alla presentazione di denuncia

Artt. 259 e successivi del Codice di procedura penale

Le donne hanno il **diritto di denunciare situazioni di violenza di genere**.

Attraverso la denuncia, le autorità competenti sono messe a conoscenza della commissione di un atto che può costi-

tuire un crimine.

Dopo che la denuncia è stata presentata e inviata all'autorità giudiziaria, qualora quest'ultima ritenga che esistono prove che sia stato commesso un crimine, avvierà il procedimento penale corrispondente.

4.3. Diritto alla richiesta di un ordine di protezione

Art. 62 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere; Art. 544 del Codice di procedura penale

L'ordine di protezione è una decisione giudiziaria pronunciata dall'organo giudiziario competente nei casi in cui, in presenza di prove fondate di commissione di un crimine, considera l'esistenza di una situazione oggettiva di rischio per la vittima che richiede l'adozione di misure di protezione durante il procedimento penale.

L'ordine di protezione contempla in un'unica decisione **misure cautelari** di natura penale e civile a favore della donna vittima di violenza di genere e, se del caso, dei suoi figli e figlie; allo stesso tempo, attiva i **meccanismi di protezione sociale** stabiliti a favore della vittima dalle diverse amministrazioni pubbliche. L'ordine di protezione **accredita la situazione di violenza di genere** che dà luogo al riconoscimento dei diritti stabiliti nella Legge organica 1/2004.

Le misure cautelari di **natura penale** possono includere quanto segue:

- Espulsione dell'aggressore dalla casa familiare.
- Divieto di risiedere in una determinata città.
- Divieto per l'aggressore di avvicinarsi alla vittima e/o ai suoi familiari o ad altre persone a una determinata distanza.
- Divieto per l'aggressore di comunicare con la vittima e/o i suoi familiari o altre persone con qualsiasi mezzo: posta, telefono, ecc.
- Divieto per l'aggressore di avvicinarsi a determinati luoghi: il luogo di lavoro della vittima, le scuole dei bambini, ecc.
- Omissione di dati relativi al domicilio della vittima.
- Protezione giudiziaria della vittima negli uffici giudiziari.
- Sequestro di armi e divieto di possesso.

Le misure di **natura civile** possono includere quanto segue:

- Attribuzione dell'uso e del godimento della casa familiare.
- Determinazione del regime di tutela e custodia dei figli minorenni.
- Determinazione del regime di visite, comunicazione e soggiorno con i minori.
- Istituzione di un assegno di mantenimento.
- Qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per sottrarre i minori da un pericolo ed evitare loro danni.

La richiesta può essere effettuata dalla vittima stessa, dai suoi familiari più stretti, dal suo avvocato dal Pubblico ministero. Fermo restando l'obbligo di denuncia, i servizi sociali che vengono a conoscenza della loro situazione devono portarla all'attenzione dell'organo giudiziario o della Pubblico ministero affinché possa essere avviata o esortata la procedura di adozione dell'ordine di protezione. In presenza di minori, il giudice deve in ogni caso decidere, anche d'ufficio, sull'opportunità di adottare le misure civili.

È consigliabile richiedere un ordine di protezione contestualmente alla presentazione della denuncia, sebbene possa essere richiesto anche in un secondo momento.

Quando non viene presentata alcuna denuncia, la richiesta di ordine di protezione stessa viene considerata come tale, in termini di fatti e situazioni di violenza in essa descritte.

Il tribunale deve pronunciare l'ordine di protezione entro un massimo di 72 ore dalla sua presentazione, dopo la com-

parizione della vittima e dell'aggressore. La legge stabilisce che tale apparizione deve avvenire separatamente, evitando così il confronto tra i due.

4.4. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: costituirsi parte civile

Legge 23/2014, del 20 novembre, sul reciproco riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea

La vittima di violenza di genere che sta per trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea per risiedervi o soggiornarvi, e che è beneficiaria di una misura di protezione adottata, come misura cautelare o come interdizione, in un ordine di protezione, nell'ambito di un'ordinanza di misure cautelari o di una sentenza, può chiedere l'adozione dell'ordine di protezione europeo davanti all'organo giudiziario competente.

L'ordine di protezione europeo emesso dall'organo giudiziario sarà documentato in un certificato, che sarà trasmesso all'autorità competente dell'altro Stato membro per l'esecuzione.

4.5. Diritto alla partecipazione al procedimento penale: costituirsi parte civile

Artt. 109 e successivi del Codice di procedura penale

Nell'atto di ricevere la dichiarazione della vittima da parte del giudice, il cancelliere la informerà del suo diritto a comparire come parte nel processo e a rinunciare o meno alla restituzione del bene, alla riparazione e al risarcimento del danno causato dall'atto punibile.

L'esercizio di questo diritto, che implica l'**intervento attivo della donna vittima di violenza di genere nel processo giudiziario** elaborato a seguito della sua denuncia e l'esercizio dell'azione penale e, se del caso, dell'azione civile, si realizza attraverso la sua comparizione nel procedimento penale come parte civile; per farlo, deve nominare un avvocato per difendere i suoi interessi e un procuratore per rappresentarla.

Inoltre, le vittime che non hanno rinunciato al loro diritto possono intentare un'azione penale in qualsiasi momento prima della qualificazione del crimine.

La nomina di questi professionisti può essere effettuata per libera scelta della vittima o attraverso il Difensore d'ufficio specializzato in violenza di genere (assistenza legale gratuita).

La comparsa e il conseguente status di "parte" nel procedimento penale significa che la vittima, attraverso il suo avvocato, può proporre mezzi istruttori, intervenire nell'acquisizione di prove ed essere informata di tutte le decisioni che vengono emesse durante il procedimento, con la facoltà, qualora non fosse d'accordo, di presentare gli opportuni ricorsi.

Allo stesso modo, come parte civile, la vittima può chiedere la condanna dell'aggressore e il risarcimento delle lesioni e dei danni subiti.

Il Pubblico ministero è responsabile della difesa degli interessi delle vittime e delle parti lese nei procedimenti penali. Qualora si convincesse che è stato commesso un crimine, sposterà denuncia contro chi ritiene responsabile, indipendentemente dal fatto che la vittima abbia partecipato o meno al procedimento penale. Qualora non giungesse a tale convinzione, non sposterà denuncia o potrà chiedere l'archiviazione del procedimento, per esempio, qualora ritenga che non ci siano prove sufficienti dei fatti.

4.6. Diritto alla restituzione del bene, alla riparazione e al risarcimento del danno causato

Artt. 100 e successivi del Codice di procedura penale

La commissione di un crimine rende obbligatoria la riparazione dei danni causati. Questa responsabilità civile comprende la restituzione del bene, la **riparazione e il risarcimento dei danni** materiali e morali.

Nel caso in cui la vittima si sia costituita parte civile (per esigere questa responsabilità civile) nel procedimento penale, nella sentenza che viene pronunciata, e sempre che sia una sentenza di condanna, oltre alla pena che può essere inflitta al colpevole, si stabilirà la responsabilità civile per i danni fisici, psicologici o morali causati alla vittima dal crimine.

Tuttavia, la vittima può riservarsi il diritto di portare l'azione civile in un procedimento separato davanti ai tribunali civili, in modo che l'azione civile non sia portata nel procedimento penale. Può anche rinunciare a qualsiasi pretesa che possa avere a questo proposito.

4.7. Diritto alla ricezione di informazioni sui procedimenti giudiziari

La vittima, sebbene non eserciti il suo diritto di intervenire nel procedimento penale, deve essere **informata del suo ruolo nel procedimento** e della portata, dello sviluppo e del progresso dello stesso.

La vittima deve essere informata dei suoi diritti dalle forze e dai corpi di sicurezza, dal tribunale e dagli uffici di assistenza alle vittime.

Il contenuto di queste informazioni includerà:

- Il loro diritto a comparire come parte nel procedimento penale e a rinunciare o meno al diritto alla restituzione del bene, alla riparazione e al risarcimento del danno causato dal crimine.
- La possibilità e la procedura per richiedere gli aiuti che, secondo la legislazione vigente, può spettare loro.
- Informazione sullo stato dei procedimenti giudiziari, per esaminarli, così come il rilascio di copie e testimonianze (Art. 234 della Legge organica della Magistratura).
- Deve esserle comunicata qualsiasi decisione che possa pregiudicare la sua sicurezza, nonché l'ordine di protezione, l'adozione o la modifica di altre misure cautelari, le ordinanze che concordano la detenzione o la libertà provvisoria dell'imputato e l'incarcerazione dell'aggressore (Artt. 109, 506.3, 544 bis e ter del Codice di procedura penale).
- Deve essere informata del luogo e della data in cui si terrà l'udienza (Artt. 785.3, 962 e 966 del Codice di procedura penale).
- Le deve essere notificata la sentenza, sia quella di prima istanza che, eventualmente, quella del ricorso in appello. (Art. 270 della Legge organica della Magistratura; Artt. 789.4, 792.2, 973.2 e 976.3 del Codice di procedura penale).
- Le deve essere comunicata l'archiviazione del procedimento.

4.8. Diritto alla protezione della dignità e della privacy della vittima nell'ambito dei procedimenti giudiziari legati alla violenza di genere

Art. 63 della Legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione completa contro la violenza di genere
 Art. 232.2 della Legge organica della Magistratura
 Artt. 19 e successivi della Legge 4/2015, del 27 aprile, sullo statuto delle vittime di crimini
 Art. 15.5 della Legge 35/1995, sugli aiuti e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e di crimini contro la libertà sessuale
 Artt. 2.a) e 3.1 della Legge organica 19/1994, sulla protezione dei testimoni e dei periti nei casi penali

La Legge organica 1/2004 prevede misure specifiche per proteggere la dignità e la privacy della vittima.

Da un lato, stabilisce che i **dati personali** della vittima, dei suoi discendenti e delle persone sotto la sua tutela o custodia sono **riservati**.

La riservatezza del nuovo domicilio, del luogo di lavoro o delle scuole dei figli della vittima non solo preserva la sua privacy, ma è anche uno strumento importante per la sua sicurezza, poiché impedisce che l'accusato venga a conoscenza di questi dati.

Allo stesso scopo, il modulo di richiesta dell'ordine di protezione prevede che la vittima possa indicare un domicilio o un numero di telefono di una terza persona a cui le forze e i corpi di sicurezza o gli organi giudiziari possano inviare comunicazioni o notifiche.

D'altra parte, la legge sullo Statuto delle vittime di crimini riconosce il diritto delle vittime alla **protezione della loro privacy nel quadro del procedimento penale**, e in questo senso, obbliga i giudici, i procuratori, i funzionari incaricati delle indagini e qualsiasi persona che in qualsiasi modo interviene o partecipa al procedimento, ad adottare le misure necessarie per proteggere la privacy delle vittime e dei loro familiari, in conformità con le disposizioni della legge. In particolare, per quanto riguarda le vittime minorenni o le vittime con disabilità che necessitano di una protezione speciale, dovranno adottare misure tali da impedire la diffusione di qualsiasi tipo di informazione che possa facilitare la loro identificazione.

A questo proposito, secondo il Codice di procedura penale, il giudice può ordinare, d'ufficio o su richiesta della Pubblico ministero o della vittima, l'adozione di una delle seguenti misure qualora fosse necessario per proteggere la privacy della vittima o il rispetto dovuto alla vittima o alla sua famiglia:

- **Proibire la divulgazione o la pubblicazione di informazioni relative all'identità della vittima**, di dati che possono direttamente o indirettamente facilitare la sua identificazione, o di quelle circostanze personali che sono state valutate per decidere sulle sue esigenze di protezione.
- **Proibire l'ottenimento, la diffusione o la pubblicazione di immagini** della vittima o dei suoi familiari.

Allo stesso modo, il tribunale può decidere, d'ufficio o su richiesta della vittima o del Pubblico ministero, che il procedimento giudiziario non sia pubblico e che le udienze si tengano a porte chiuse.

4.9. Aiuti per le vittime di crimini considerati di violenza di genere

Legge 35/1995, dell'11 dicembre, sugli aiuti e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e di crimini contro la libertà sessuale
 Regolamento sugli aiuti e l'assistenza alle vittime di crimini violenti e di crimini contro la libertà sessuale, approvato con Regio Decreto 738/1997, del 23 maggio

Si tratta di **aiuti pubblici** a beneficio delle vittime dirette e indirette di **crimini intenzionali e violenti**, commessi in Spagna, che causano il decesso o gravi lesioni corporali, o gravi danni alla salute fisica o mentale; così come a beneficio delle vittime di crimini **contro la libertà sessuale**, seppur perpetrati senza violenza.

Le donne vittime di violenza di genere possono essere beneficiarie di questi aiuti in quanto vittime di un crimine con le seguenti caratteristiche:

- In generale, possono accedere a questi aiuti coloro che, al momento in cui è stato commesso il crimine, sono cittadini spagnoli o cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o che, non essendo spagnoli, risiedono abitualmente in Spagna o sono cittadini di un altro Stato che riconosce aiuti simili nel suo territorio.
- Quando la vittima del crimine è considerata una vittima di violenza di genere, e i crimini sono il risultato di un atto di violenza contro le donne, le donne cittadine di qualsiasi altro Stato e che si trovano in Spagna, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, avranno diritto all'aiuto.
- Il termine per la richiesta di questi aiuti è di tre anni a partire dalla data nella quale è stato commesso il crimine. Tuttavia, questo termine si interrompe con l'inizio del procedimento penale e ricomincia non appena viene emessa la decisione giudiziaria finale.
- L'importo degli aiuti non può in nessun caso superare l'indennità fissata nella sentenza ed è calcolato applicando criteri che dipendono dal tipo di aiuto. Nel caso delle vittime di violenza di genere, l'importo degli aiuti così calcolato sarà aumentato del 25%. In caso di decesso, l'importo degli aiuti sarà aumentato del 25% per i beneficiari che siano figli minorenni o figli maggiorenni disabili.
- Aiuti provvisori possono essere concessi prima della decisione giudiziaria definitiva che mette fine al procedimento penale, a condizione che la situazione economica precaria della vittima o dei suoi beneficiari sia accreditata. Quando la vittima del crimine è considerata una vittima di violenza di genere, gli aiuti provvisori possono essere concessi indipendentemente dalla situazione economica della vittima o dei suoi beneficiari.

NUMERI DI INFORMAZIONE

Livello statale	016 Persone con deficit dell'udito: 900 116 016
Andalusia	900 200 999
Aragona	900 504 405
Canarie	112
Cantabria	942 214 141
Castiglia-La Mancia	900 100 114
Castiglia León	012
Catalogna	900 900 120
Estremadura	
Galizia	900 400 273
Isole Baleari	971 178 989
La Rioja	900 711 010
Comunità di Madrid	012
Comunità Forale della Navarra	
Paesi Baschi	900 840 111
Principato delle Asturie	985 962 010
Regione di Murcia	112
Comunità Valenciana	900 580 888
Ceuta	900 700 099
Melilla	

Maggiori informazioni: negli organismi per la parità delle Comunità autonome, nei centri regionali e locali di assistenza alle donne, negli uffici di assistenza alle vittime, nei servizi di orientamento legale degli ordini degli avvocati e nelle diverse organizzazioni per donne e stranieri.

Sito web della Delegazione governativa contro la violenza di genere: <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/home.htm>